



TRIBUNALE DI BARI  
SECONDA SEZIONE CIVILE - UFFICIO ESECUZIONI IMMOBILIARI

n. 1158 / 2014 R.G.E.

Il G.E.

letta l'istanza del Custode del 14/09/2023;

considerato che la trascrizione del contratto di affitto è anteriore a quella del pignoramento, mentre il contratto di sub-affitto allo stato non risulta né trascritto né assistito di data certa (a ogni modo, con riguardo a quest'ultimo, il novennio di cui all'art. 2923 c.c. è pure prossimo allo spirare), sicché le valutazioni di opponibilità vanno condotte avuto riguardo al contratto principale;

visto l'accertamento peritale, DA' ATTO della viltà del canone (art. 2923, co. 3, c.c.), per l'opportuna menzione nell'avviso di vendita.

Manda al Delegato perché acquisisca il parere del precedente (che dovrà anticiparne i costi) in merito alle azioni a compiersi per il recupero della morosità, relazionando all'esito entro il 05/11/2023.

Si comunichi.

Bari, 16/10/2023

Il G.E.  
*Chiara Cutolo*